

La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante Norme contro la violenza sessuale, ha introdotto delle novità che, ancora oggi, vale la pena sottolineare.

Punto centrale la collocazione giuridica delle fattispecie di violenza e abuso sessuale, dai reati contro la morale pubblica ed il buon costume ai reati contro la persona, tra i delitti contro la libertà personale.

La legge ha istituito la moderna concezione di violenza sessuale, incentrata sull'offesa all'autodeterminazione sessuale, essendo irrilevanti le concrete modalità. La violenza sessuale è ora disciplinata dagli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, i quali puniscono non solo lo stupro, inteso come congiunzione carnale non consensuale, ma qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali.